

INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 11 E 12 GIUGNO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BRESCIA, DI LECCO E DI SONDRIO

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2019 n. 182)

Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019, n. 161) è stato dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi dalla data di deliberazione in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio.

In attuazione di tale delibera, è stata emanata l'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2019 n. 182) che all'art. 6 dispone, che in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento predetto che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni del territorio delle Province individuate, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, e prevede per i soggetti titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e istituti di credito la sospensione delle rate dei medesimi mutui, e **per decisione assunta dalla Società scrivente anche i canoni dei contratti di leasing**, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (1° luglio 2020), la sospensione dell'intera rata.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana – ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

* * *

In attuazione di tale Ordinanza, il nostro Istituto, accoglie **richieste di sospensione dell'intera rata**: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (quote capitale delle singole rate oggetto di sospensione con applicazione del tasso pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** su un numero di rate pari al numero di rate sospese (per un massimo di 12 mesi), a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con

pagamenti periodici **aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie** e con la **stessa periodicità** di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il **30 ottobre 2019**.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate .**

Qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere ad ulteriori erogazioni.

Per il resto sono confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su **richiesta scritta** per i mutui intestati a soggetti e imprese residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni del territorio delle suddette Province. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati possono compilare la richiesta di ammissione e per la formalizzazione dell'accordo di sospensione, che trovano unitamente alla presente nel sito www.albaleasing.eu . Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).

I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con **un'autocertificazione del danno subito** ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

Nel segnalare che gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti direttamente ad Alba Leasing contattando il Customer Care al nr. verde 800.180.989, porgiamo cordiali saluti.